

# Città di Benevento

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Benevento

## ORIGINALE

N. 42

Del 9.09.2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 del mese di Settembre alle ore 10,45 in Benevento, nella consueta Sala delle Adunanze Consiliari di Palazzo Mosti, si è riunito in seduta pubblica.

Presiede il Presidente del Consiglio Dr. Giovanni Izzo

Risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 24 Consiglieri assenti n. 24

|             |               | P                                   | A                                   |              |            | P                                   | A                                   |
|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PEPE</b> | <b>Fausto</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |              |            |                                     |                                     |
| AMBROSONE   | Luigi         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | NARDONE      | Carminè    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CANGIANO    | Mario         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | ORLANDO      | Nazzareno  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CAPEZZONE   | Roberto       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ORREI        | Mario      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CAPUTO      | Gennaro       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | PALLADINO    | Marcello   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| COLLARILE   | Leonida       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | PALMIERI     | Annachiara | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| DE MINICO   | Luigi         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | PASQUARIELLO | Mario      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE NIGRIS   | Luigi         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | PICUCCI      | Oberdan    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE PIERRO   | Francesco     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | QUARANTIELLO | Giovanni   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DE RIENZO   | Massimo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | TANGA        | Sergio     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| FIORE       | Pasquale      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | TIBALDI      | Raffaele   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FIORETTI    | Floriana      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | TRUSIO       | Luigi      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| IZZO        | Giovanni      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | VARRICCHIO   | Cosimo     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LANNI       | Nazzareno     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ZARRO        | Giovanni   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| LAURO       | Vincenzo      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | ZOINO        | Francesco  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| MICELI      | Angelo        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ZOINO        | Mario      | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| MOLINARO    | Giuseppe      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | ZOLLO        | Giuseppe   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Sono altresì presenti gli Assessori: Del Vecchio, Castiello, Coletta, Coppola, De Luca, Iadanza, Iele, Lepore, Panunzio.

Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

Il Presidente del Consiglio

Dr. Giovanni Izzo

Il sottoscritto Prof. Francesco Saverio Coppola, in qualità di assessore alle Finanze del Comune di Benevento,

Considerato che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

Premesso che :

- l'art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 1 comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014;

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 che sancisce le competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Gestione Economica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

  
**L'Assessore alle Finanze**  
Prof. Francesco Saverio Coppola

**PROPONE**


- A) Di approvare il "Regolamento Comunale per l' Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente **TASI** - Tributo per i Servizi Indivisibili" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- B) Di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.269 del 2006, il 1° gennaio 2014;
- C) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- D) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata, unanime, votazione ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;

**PARERI SULLA PROPOSTA**

Art. 49, comma 1, T.U. 267/2000. Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li


.....

  
Il Dirigente f.f. del Settore  
Gestione Economica  
Rag. Emilio Porcaro

Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49, Letta la proposta di deliberazione, il sottoscritto dirigente del Settore Gestione Economica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Li

.....

  
Il Dirigente f.f. del Settore  
Gestione Economica  
Rag. Emilio Porcaro

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la relazione che precede;

**Visto** l'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 in ordine ai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

**DELIBERA**

PRESENTI 19

Entrano in Aula i Consiglieri Ambrosone, De Nigris, Pasquariello, Orlando, Nardone, Quarantiello, Picucci, Lauro, Tibaldi, De Piero. PRESENTI 29

Il Presidente Izzo apre i lavori e chiarisce le modalità dell'avvenuta modalità della convocazione della Conferenza dei Capigruppo tenutasi il giorno 6 settembre u.s.

Entra in aula il Consigliere Trusio. PRESENTI 30

Intervengono sulla questione i Consiglieri Pasquariello, Quarantiello, di nuovo il Presidente Izzo, il Consigliere De Nigris ed il Sindaco.

Chiuso il dibattito sulla vicenda della convocazione, si apre la discussione sull'argomento in oggetto e relaziona in merito l'Assessore Coppola.

Relativamente a tale argomento vengono presentati tre emendamenti, uno dal Consigliere Quarantiello primo firmatario ( all.1), uno dal Consigliere Ambrosone primo firmatario ( all.2.), uno dal Consigliere De Nigris (all.3).

Entra in Aula il Collegio dei Revisori dei Conti.

Interviene il Consigliere Nardone con toni critici nei confronti delle proposte dell'Amministrazione.

Interviene il Consigliere De Nigris che illustra l'emendamento n.3.

Entra in Aula il Consigliere Cangiano. PRESENTI 31.

Intervengono quindi i Consiglieri Quarantiello, Ambrosone, Orlando con toni critici nei confronti delle proposte presentate ed a sostegno degli emendamenti prodotti.

Interviene a questo punto il sindaco che riassume i punti della questione anche alla luce degli emendamenti presentati.

Viene da più parti avvertita la necessità di sospendere i lavori per approfondire l'esame degli emendamenti presentati e per acquisire i pareri del Dirigente del Settore Risorse economiche e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Entra in aula il Consigliere De Minico. PRESENTI 32

Il Presidente sospende quindi la seduta alle ore 13,15.

I lavori riprendono alle ore 14,55 alla presenza del Sindaco e dei seguenti Consiglieri: Caputo, Collarile, De Rienzo, Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Tanga, Varricchio, Zarro, Zoino Francesco, Zollo. PRESENTI 17

Entrano subito dopo in aula i Consiglieri: Ambrosone, De Nigris, De Piero, Quarantiello, Lauro, Orlando Nardone, Pasquariello. PRESENTI 25

Il Presidente dà lettura dell'emendamento 1 con i relativi pareri di regolarità tecnica reso dal Dirigente ff del Settore Risorse Economiche ( all.4) e del Collegio dei Revisori dei Conti ( all.5).

Intervengono i Consiglieri Miceli e il Consigliere Quarantiello che, preso atto dei pareri negativi resi, decide di ritirare il predetto emendamento.

Il Presidente dà quindi lettura dell'emendamento 2 e dei relativi pareri (all.6 e all.7).

Dopo gli interventi dell'Assessore Coppola e del Consigliere Zarro, il Consigliere Ambrosone pure in presenza dei pareri contrari, chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

Esce dall'Aula il Consigliere De Piero. PRESENTI 24

Si procede, quindi, alla votazione e l'emendamento viene RESPINTO con 17 Voti Contrari ( il Sindaco Pepe e i Consiglieri Caputo, Collarile, De Rienzo Fiore, Fioretti, Izzo, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Tanga, Varricchio, Zarro, Zoino Francesco, Zollo.) e 7 Voti Favorevoli

Il Presidente in merito all'articolato emendamento presentato dal Consigliere De Nigris dà lettura del puntuale parere reso dal Dirigente ff del Settore Risorse Economiche ( all.8) e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti ( all.9).

Si apre un ampio dibattito al quale prendono parte i Consiglieri De Nigris, Palladino, Orlando l'Assessore Coppola e di nuovo il Consigliere De Nigris.

Entra in Aula il Consigliere Nardone. PRESENTI 25

Si procede quindi alla votazione del predetto emendamento che viene RESPINTO con 16 Voti Contrari (il Sindaco Pepe e i Consiglieri Caputo, Collarile, De Rienzo Fiore, Fioretti, Lanni, Miceli, Molinaro, Orrei, Palladino, Tanga, Varricchio, Zarro, Zoino Francesco, Zollo.) e 9 Voti Favorevoli.

A questo punto viene messa in votazione al proposta nella sua interezza.

#### Il Consiglio comunale

Vista la relazione espressa nelle premesse.

Visti i pareri espressi per legge.

Uditi gli interventi di cui sopra .

Visto il parere dei Revisori dei Conti (all.10).

Visto il Regolamento comunale per l'imposta comunale (IUC )Componente TASI – Tributo per i Servizi indivisibili (all. 11)

Con 17 Voti Favorevoli e 8 Voti Contrari ( Ambrosone, De Nigris, Lauro, Nardone, Orlando, Pasquariello, Quarantiello, Trusio) resi per appello nominale  
delibera

Approvare il “ Regolamento comunale per l'imposta Unica comunale (IUC) – Componente TASI – Tributo per i Servizi indivisibili” che consta di n. 19 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dare atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.269 del 2006, il 1° gennaio 2014.

Dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Il Consiglio comunale

Con separata votazione: 17 Voti Favorevoli e 8 Voti Contrari ( Ambrosone, De Nigris, Lauro, Nardone, Orlando, Pasquariello, Quarantiello, Trusio) resa in forma palese

:

delibera

rendere la presente immediatamente eseguibile.

EREN. 1

Al Presidente del  
Consiglio Comunale di  
BENEVENTO

Al Segretario Generale  
del Comune di  
BENEVENTO

**OGGETTO : Modifica ripartizione percentuale  
dell'aliquota TASI tra  
l'occupante ed il proprietario -  
Modifica paragrafo 2 - art.7 del  
regolamento TASI**


I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione, in  
ragione del fatto che, ogni cittadino residente,  
indipendentemente se proprietario o locatario,  
usufruisce dei servizi indivisibili,

**PROPONGONO**

di applicare, nella ripartizione della suddetta  
imposta, il pagamento in percentuale del 30% a  
carico degli occupanti e del restante 70% a carico  
dei proprietari dell'unità immobiliare; di sostituire,  
dunque, al paragrafo 2 dell'art. 7 del regolamento,  
il numero 10 % con il numero 30 % ed aggiungere,  
dopo la restante parte la parola del 70 %.

Benevento

I Consiglieri :

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a cluster below the text 'I Consiglieri :'. The signatures vary in style and legibility, representing the council members mentioned in the document.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

- **Emendamento n.1.1 Modifica ripartizione percentuale dell'aliquota TASI tra l'occupante ed il proprietario – Modifica paragrafo 2 – art. 7 del regolamento TASI**


Tenuto conto che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della legge 147/2013, e che occorre valutare prioritariamente gli emendamenti proposti rispetto a tale atto verificando l'impatto sugli equilibri di bilancio. Tenuto conto:

- che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario;
- che l'emendamento proposto non altera gli equilibri complessivi di bilancio in quanto attiene ad una modifica del riparto del carico tributario tra occupante e proprietario prevista dall'art. 1, comma 681, della legge 147/2013 e s.m.i.;
- che rientra nella discrezionalità del Consiglio comunale il riparto dell'onere tra i contribuenti;

in tali sensi si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dell'emendamento succitato alla proposta di deliberazione.

Benevento, 09/09/2014

Il dirigente Settore Gestione economica reggente  
(Emilio Porcaro)



# COMUNE DI BENEVENTO

## *Collegio dei Revisori Legali dei Conti*

Oggetto: **Parere su proposta di modifica della “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – Approvazione del Regolamento Comunale” – ripartizione dell’aliquota tra l’occupante ed il proprietario – modifica paragrafo 2 art.7 del Regolamento TASI.**

Il Collegio dei Revisori

**vista** la proposta di modifica in oggetto emarginata;

**considerato** che le aliquote indicate, sia nella proposta di regolamento che nell’emendamento di modifica, sono di diretta derivazione di specifiche fonti normative;

**considerato perciò** che la richiesta di emendamento non manifesta profili di incompatibilità con le relative fonti normative;

**osservato** che quanto riportato nella proposta di regolamento è riferibile alle scelte amministrative che l’organo di governo del Comune intende perseguire;


**tutto ciò considerato ed osservato,**

**il Collegio,** tenuto conto di quanto previsto dall’art. 239 del TUEL con particolare riferimento alla lettera a), anche al fine di consentire la partecipazione informata del Consiglio Comunale sulla materia de qua, esprime il proprio consequenziale parere positivo in merito alle scelte amministrative che l’Ente vorrà adottare.




Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti


dott. Giovanni Cuomo                      PRESIDENTE



dott. Francesco Parente                      COMPONENTE



dott. Sabino Pontillo                      COMPONENTE



Al Presidente del Consiglio  
Comunale  
di Benevento

**Oggetto: Emendamento presentato al consiglio comunale in data 09/09/2014 al regolamento IUC(imposta unica comunale) COMPONENTE TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI-**

I sottoscritti consiglieri comunali:

**VISTO CHE**

Il regolamento proposto nella seduta di consiglio comunale odierna non recepisce quanto previsto dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 17035 del 2013, che sancisce la tesi che non sono tenuti a pagare l'Imu gli immobili in corso di costruzione e tutti quelli privi di rendita: in questi casi il tributo non è dovuto né sul fabbricato e neppure sull'area edificabile utilizzata a fini edificatori. In questo stato si trovano i fabbricati che in catasto risultano iscritti nelle categorie fittizie:

- f1 area urbana
- f2 unità collabenti
- f3 unità in corso di costruzione
- f4 unità in corso di definizione
- f5 lastrico solare.

**VISTO ANCHE**

che a tale sentenza ha fatto seguito la risoluzione del MEF (Ministero Economico e Finanziario) n° 8/2013, chiarendo che non sono tenuti a pagare l'IMU/ICI gli immobili in corso di costruzione e tutti quelli privi di rendita, cosicché il tributo non è dovuto né sul fabbricato e neppure sull'area edificabile utilizzata ai fini edificatori;

**CONSIDERATO CHE**

che in base all'art. 5 del decreto legislativo 504/1992, se un fabbricato non è ultimato, effettivamente utilizzato o è senza rendita dovrebbe scontare sempre l'imposta l'area sottostante utilizzata ai fini edificatori. Secondo la Cassazione manca l'oggetto dell'imposizione perché un bene non può essere considerato area fabbricabile né fabbricato se non ultimato, effettivamente utilizzato o se privo di rendita.

**CONSIDERATO ALTRESI'**

che anche il dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia con la risoluzione n. 8 del 22/7/2013 ha chiarito che i fabbricati in corso di costruzione, quelli in corso di definizione, le unità collabenti e i lastrici solari non devono pagare l'Imu né come fabbricati né come aree edificabili.

**CONSIDERATO ANCHE**

che secondo la normativa ICI del decreto legge 504/92, che si applica anche all'Imu, non si può tassare l'area edificabile in presenza di un fabbricato regolarmente iscritto al


catasto, anche se privo di rendita per ragioni contingenti inagibile. Allo stesso modo non può essere assoggettato a imposizione un fabbricato in corso di costruzione.

**CHIEDONO**

A codesto Consiglio Comunale di approvare il presente emendamento affinché il regolamento IUC, **Componente Tasi**, preveda la totale esenzione del pagamento del tributo per tutti quei fabbricati che in catasto risultano iscritti nelle categorie fittizie e privi di rendita: F1; F2; F3; F4; F5; in conformità a quanto sancito dalla Suprema Corte e dalla risoluzione del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia

**Benevento li 09/09/2014**  
**Comunali**

**I Consiglieri**



A vertical list of ten handwritten signatures in black ink, representing the council members. The signatures are written in a cursive style and are stacked one above the other.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

- **Emendamento n.1.2 Emendamento sulla totale esenzione del pagamento del tributo per tutti quei fabbricati che in catasto risultano iscritti nelle categorie fittizie e privi di rendita: F1; F2; F3; F4; F5; in conformità a quanto sancito dalla Suprema Corte (sentenza 17035/2013) e dalla risoluzione del dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia (n. 8 del 22/07/2013).**

Tenuto conto che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della legge 147/2013, e che occorre valutare prioritariamente gli emendamenti proposti rispetto a tale atto verificando l'impatto sugli equilibri di bilancio. Tenuto conto:

- che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario;
- che l'emendamento proposto è difforme rispetto al disposto normativo di cui all'art. 5, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 di seguito riportato:
 


“5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato.”
- che l'esenzione prospettata, non può essere generale, in quanto la stessa Corte di Cassazione ha sancito che per la determinazione della base imponibile *“di un appartamento in costruzione al primo piano dell'edificio, quindi, non trova applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6; che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base imponibile il valore dell'area stessa), [...] di tal che, nella specie, non essendosi realizzato alcuno dei due presupposti, il comune non poteva assoggettare ad ICI l'area su cui si sviluppava la cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l'appartamento al primo piano, non essendovi altra “area fabbricabile” che quella su cui insisteva l'appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno. (Cass. n. 23347 del 2004”;*
- che l'emendamento proposto altera gli equilibri complessivi di bilancio in quanto comporta una riduzione del gettito del tributo;

in tali sensi si esprime parere non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dell'emendamento succitato alla proposta di deliberazione.

Benevento, 09/09/2014

Il dirigente Settore Gestione economica reggente  
(Emilio Porcaro)



# COMUNE DI BENEVENTO

## Collegio dei Revisori Legali dei Conti

Oggetto: **Parere su proposta di modifica della “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – Approvazione del Regolamento Comunale” – totale esenzione del pagamento del tributo per tutti quei fabbricati che in catasto risultano iscritti nelle categorie fittizie e privi di rendita: F1; F2; F3;F4; F5, in conformità a quanto sancito dalla Suprema Corte (sentenza 17035/2013) e dalla risoluzione del dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia (n.8 del 22/07/2013).**

Il Collegio dei Revisori,

**vista** la proposta di modifica in oggetto emarginata;

**visto** il parere di regolarità tecnica/contabile rilasciato dal dirigente Settore Gestione economica f.f. dell’Ente;

**considerato** che l’emendamento proposto è diretto ad ottenere la totale esenzione dall’imposta TASI delle unità immobiliari iscritte in catasto nelle categorie: F1; F2; F3; F4; F5;

**considerato** che la base imponibile per le predette tipologie è regolata dall’art.5, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 504 del 30/12/1992;

**considerato** che la richiamata Sentenza della Corte di Cassazione si riferisce ad una controversia la cui fattispecie è chiaramente definita (si tratta infatti della individuazione di un presupposto di tassazione di un appartamento in costruzione al primo piano di un edificio insistente su un appartamento già realizzato al piano terreno);

**considerato** che la tassazione delle aree edificabili e delle relative esenzioni sono richiamate dal D.Lgs. 504/92;

**considerato ancora** che le modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbero gli equilibri finanziari pluriennali già determinati con l'adozione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale adottato con deliberazione di C.C. n. 41 del 29/08/2014;

**tutto ciò considerato,**

il Collegio, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL con particolare riferimento alla lettera a), anche al fine di consentire la partecipazione informata del Consiglio Comunale sulla materia de qua, esprime il proprio parere a che la tassazione delle aree in oggetto venga determinata in riferimento alla normativa regolante la materia.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo                      PRESIDENTE

  
dott. Francesco Parente                      COMPONENTE

  
dott. Sabino Pontillo                      COMPONENTE

EMEND. 3

punto 1

Al Presidente del Consiglio comunale di Benevento  
Sede

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione odierna di cui al punto 1 avente ad oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TASI - tributo servizi indivisibili - Approvazione Regolamento Comunale

I sottoscritti Consiglieri

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto e l'allegato Regolamento
  - esaminata la normativa di riferimento
- propongono i seguenti emendamenti

inserire all'interno del Regolamento l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. (Tale previsione è specificatamente prevista dalla legge 147/2013. La stessa, infatti, al comma 682 relativamente alla TASI, lettera b) punto 2 prevede che: *"l'elenco dei servizi finanziati dalla Tasi con relativo importo deve essere inserito nel Regolamento stesso della tassa"*.

all'art. 13 Riscossione e versamento TASI

dopo il comma 9 aggiungere i commi

10. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale.
11. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini previsti.
12. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro.
13. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

**Variare il titolo III**

**da dichiarazioni, versamenti, accertamento, controlli e rimborsi**

**a dichiarazioni, versamenti, accertamento, controlli, sanzioni, rimborsi e compensazione**

all'art 14 aggiungere il comma 3

3. Al predetto funzionario sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**all'art 15 aggiungere al comma 5**

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

**variare l'art . 16 da attività di controllo e rimborsi  
a attività di controllo, rimborsi, sanzioni e compensazione**

**all'art.16**

**dopo al comma 1 aggiungere**

secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

**dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi**

3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
9. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
10. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
11. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di *tre punti percentuali, rispetto al tasso legale*. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
12. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
13. Non si procede al rimborso di somme se non superiori all'importo minimo di versamento.



### Art 17 aggiungere il comma 3

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro **12,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### dopo l'art. 17 aggiungere l'Art. 18 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla

data di presentazione dell'istanza, maggiorato di **1 punto** percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

conseguentemente gli articoli del Titolo IV Disposizioni finali si modificheranno in art. 19 e 20

### dopo l'art.20 inserire l'art 21 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**COMUNE DI BENEVENTO**  
*Collegio dei Revisori Legali dei Conti*

Oggetto: **Parere su proposta di modifica della “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – Approvazione del Regolamento Comunale” – tributi servizi indivisibili.**

Il Collegio dei Revisori,

**vista** la proposta di modifica in oggetto emarginata;

**visto** il parere di regolarità tecnica/contabile rilasciato dal dirigente Settore Gestione economica f.f. dell’Ente;

**considerato** che l’emendamento proposto non è contrario a norme di Legge regolanti i singoli punti di richiesta del medesimo;

**considerato altresì** che le modifiche proposte non alterano gli equilibri di bilancio già prospettati nell’assunzione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale adottato con deliberazione di C.C. n. 41 del 29/08/2014;


**tenuto conto** che l’Ente nella stesura del Regolamento IUC – componente TASI – ha adottato norme regolamentari non contrarie alle disposizioni di Legge e che perciò la relativa all’azione amministrativa non è censurabile sul punto;

**tutto ciò premesso e considerato,**


il Collegio, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 239 del TUEL con particolare riferimento alla lettera a), anche al fine di consentire la partecipazione informata del Consiglio Comunale sulla materia de qua, esprime il proprio parere in conformità delle su riportate osservazioni.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti

dott. Giovanni Cuomo      PRESIDENTE

  
dott. Francesco Parente      COMPONENTE

dott. Sabino Pontillo      COMPONENTE



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/CONTABILE**

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sono pervenuti in data odierna i seguenti emendamenti alla proposta agli atti del Consiglio:

- **Emendamento n.1.3 Modifica regolamento IUC – componente TASI – tributo servizi indivisibili.**


Tenuto conto che l'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi dell'articolo 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della legge 147/2013, e che occorre valutare prioritariamente gli emendamenti proposti rispetto a tale atto verificando l'impatto sugli equilibri di bilancio. Tenuto conto:

- che una alterazione derivante dalle modifiche regolamentari e delle tariffe comprometterebbe gli equilibri finanziari in quanto gli stessi sono parte integrante della manovra di riequilibrio finanziario;
- che l'emendamento proposto non altera gli equilibri complessivi di bilancio in quanto attiene ad una modifica di alcuni articoli del regolamento che non hanno una diretta conseguenza sulla riduzione di gettito del tributo;
- che le modifiche richieste al punto n. 1 sulla individuazione dei servizi e dei costi nel regolamento sono superate dall'articolo 9 del regolamento stesso che rinvia ad apposita delibera annuale tale onere; per l'esercizio corrente tale deliberazione è stata posta all'ordine del giorno al punto n. 2 del Consiglio in data odierna;
- che le modifiche richieste agli articoli 13,14,15,16 e 17 e la aggiunta degli articoli 18 e 21, riflettono l'inserimento di disposizioni che sono contenute in altri articoli dello stesso regolamento o in disposizioni di legge o regolamento a cui fa espresso rinvio la stessa proposta di regolamento all'articolo 18;
- che il limite di esenzione per il contribuente previsto dal regolamento delle entrate vigente è pari ad euro 20,00 superiore a quello proposto pari ad euro 12,00, e le modalità di dilazione dei pagamenti sono stabiliti nello stesso regolamento delle entrate;
- che rientra nella discrezionalità del Consiglio comunale apportare le modifiche alle disposizioni regolamentari che, seppur ritenute non necessarie in quanto risultano duplicazioni di disposizioni già regolamentate o di legge vigenti, non siano in contrasto con norme imperative, modificando contestualmente anche il regolamento generale delle entrate;

in tali sensi si esprime parere non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dell'emendamento succitato alla proposta di deliberazione.

Benevento, 09/09/2014

Il dirigente Settore Gestione economica reggente  
(Emilio Porcaro)



**COMUNE DI BENEVENTO**  
*Collegio dei Revisori Legali dei Conti*



Oggetto: **Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – Approvazione del Regolamento Comunale"**

L'anno 2014 del mese di settembre il giorno 4 presso il Comune di Benevento si è riunito il collegio dei revisori dei conti nelle persone di

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| dott. Giovanni Cuomo    | PRESIDENTE |
| dott. Sabino Pontillo   | COMPONENTE |
| dott. Francesco Parente | COMPONENTE |

Il Collegio

**preso atto** della proposta di deliberazione ad oggetto: *IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Componente TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – Approvazione del Regolamento Comunale*;

**vista** la proposta di Regolamento dell'Imposta Unica Comunale – Componente TASI – Tributo sui servizi indivisibili;

**analizzato** il predetto schema di regolamento composto da 4 titoli e da 19 articoli;


**considerato** che la proposta di regolamento è conforme alla normativa che disciplina la materia;

**considerato altresì** che l'Ente con delibera di C.C. ha aderito al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243 del T.U.E.L.;


nulla osserva in merito alla proposta di deliberazione innanzi richiamata e all'allegato regolamento TASI che ne forma parte integrante e in tal senso esprime il proprio parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti


dott. Giovanni Cuomo                      PRESIDENTE




dott. Francesco Parente                      COMPONENTE



dott. Sabino Pontillo                      COMPONENTE





CITTA' DI BENEVENTO

REGOLAMENTO  
IMPOSTA UNICA COMUNALE  
**COMPONENTE TASI**  
- TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 62 del 9.09.2014

## **INDICE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione della TASI
- Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI
- Art. 4 – Base imponibile della TASI
- Art. 5 – Aliquote della TASI
- Art. 6 – Soggetto attivo del tributo
- Art. 7 – Soggetto passivo del tributo
- Art. 8 – Decorrenza della TASI
- Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

### **TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Riduzioni

### **TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

- Art. 12 – Dichiarazione
- Art. 13 – Riscossione e versamento della TASI
- Art. 14 – Funzionario responsabile
- Art. 15 – Accertamento
- Art. 16 – Attività di controllo e rimborsi
- Art. 17 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 18 – Normativa di rinvio
- Art. 19 – Efficacia del Regolamento



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune Di Benevento, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

#### Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

#### Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile,

ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

#### **Art. 5 – Aliquote della TASI**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
- 3 Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato dalla normativa vigente, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

#### **Art. 6 – Soggetto attivo del tributo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

#### **Art. 7 – Soggetto passivo del tributo**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante, ove applicabile, è definita nella misura del

10%. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 8 – Decorrenza della TASI**

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune**

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

## **TITOLO II**

### **ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

## **Art. 10 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

## **Art. 11 – Riduzioni**

Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, di cui alla L. 147/2013, stabilendone le modalità applicative

## **TITOLO III**

### **DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI**

## **Art. 12 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

#### **Art. 13 – Riscossione e versamento della TASI**

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare la riscossione della TASI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, ovvero del Tributo sui rifiuti vigente nel 2013 per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dall'occupante.
3. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico del competente ministero, alla data del 18 settembre 2014.
6. In caso di mancata pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, alla data del 18 settembre 2014, il versamento della TASI per l'anno 2014 è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. In tal caso, ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 della stessa

Legge 147/2013, la TASI dovuta dall'occupante è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

7. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 20,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
8. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
9. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità.

#### **Art. 14 – Funzionario responsabile**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione e dispone i rimborsi.

#### **Art. 15 – Accertamento**

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

#### **Art. 16 – Attività di controllo e rimborsi**

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

#### **Art. 17 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune**

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18 – Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 19 – Efficacia del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 10 SET 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.).

Li 10 SET 2014

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale  
*Dr. Claudio Uccelletti*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li .....

Il Segretario Generale  
*Dr. Claudio Uccelletti*